



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
Piazzale Repubblica Argentina, 3 – c/o Casa dello Sport C.O.N.I – 33100 Udine
Tel. +39 0432 227804 – Fax 0432 204195
Email: dp.udine@lnd.it PEC: dp.udine.lndvfg@pec.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 15/06/2021

Sommario

LUTTO.....	3
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALI	3
CONTATTI COMITATO REGIONALE FINO AL 30 GIUGNO 2021.....	4
ALLENAMENTI CONGIUNTI – PROTOCOLLO F.I.G.C.	4
BANDO RIPARTENZA CULTURA E SPORT	4
LINEA CONTRIBUTIVA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE MOBILI	5
COMUNICAZIONI F.I.G.C.	5
COMUNICATI UFFICIALI 261/A DELLA F.I.G.C. - INTEGRAZIONE PUNTO 3 CU N. 250-A DEL 21 MAGGIO 2021	5
COMUNICATI UFFICIALI 262/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA SOSTITUTI PROCURATORI FEDERALI	5
COMUNICATI UFFICIALI 263/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA.....	5
COMUNICATI UFFICIALI 264/A DELLA F.I.G.C. - NOMINE COMITATO DIRETTIVO FONDAZIONE MUSEO DEL CALCIO.....	5
COMUNICATI UFFICIALI 265/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA	6
COMUNICATI UFFICIALI 266/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA PRESIDENTE SETTORE TECNICO - DEMETRIO ALBERTINI.....	6
COMUNICATI UFFICIALI 267/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA PRESIDENTE S.G.S. - VITO ROBERTO TISCI	6
COMUNICATO UFFICIALE N. 269/A DELLA F.I.G.C.– TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TESSERAMENTO SOCIETÀ DILETTANTISTICHE	6
COMUNICATI UFFICIALI 271/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA VICE PRESIDENTI E COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO S.G.S.....	13
COMUNICATI UFFICIALI 272/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA VICE PRESIDENTI E COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO SETTORE TECNICO F.I.G.C.	13

COMUNICATI UFFICIALI 273/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA COMPONENTI SEZIONE PER SVILUPPO CALCIO GIOVANILE DEL SETTORE TECNICO	13
COMUNICAZIONI L.N.D.	13
CIRCOLARE N. 137 DELLA L.N.D.– DECISIONI TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING..	13
CIRCOLARE N. 138 DELLA L.N.D.– DECISIONI TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING..	13
COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	14
SEGRETERIA.....	14
FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022	14
COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE	14
CHIUSURA UFFICI.....	14
RITIRO CARTELLINI	14
RITIRO CARTELLINI AMATORI	14
COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE	15
TORNEO REGIONALE UNDER 15 2020/2021.....	15
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 16 – TORNEO EUSALP	16
TORNEI AUTORIZZATI.....	19
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	19
SEGRETERIA.....	19
TORNEO ESORDIENTI U13 FAIR PLAY ELITE	19
RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PER LE CATEGORIE PULCINI ED ESORDIENTI – CALENDARI DELLA SECONDA FASE.....	19
TORNEI AUTORIZZATI.....	20
GIUSTIZIA SPORTIVA	21
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	21

LUTTO

Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia a nome di tutte Le Società affiliate partecipa al lutto per la scomparsa di

GIUSEPPE BARETTI

Una vita dedicata al calcio, prima come dirigente di società bergamasche e proseguita con la carriera federale che, dalla Delegazione Provinciale passando per il Comitato Regionale Lombardia, lo ha portato sino al Consiglio Federale della FIGC. Dal 2014 al 2020 è stato Presidente del Comitato Regionale Lombardia e Consigliere Federale nello scorso quadriennio. Tra gli ultimi incarichi ricevuti quello di componente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.

Persona di grande competenza e preparazione soprattutto sui temi normativi, si è sempre distinto per la grande umanità, la passione sportiva, lo spirito di servizio e abnegazione a favore dello sport dilettantistico.

Il calcio ha perso un amico.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALI

Il Presidente del Comitato Regionale

- attesa la necessità di nominare i Giudici Sportivi territoriali e i componenti della Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale operanti presso il Comitato Regionale e presso le Delegazioni provinciali e distrettuali;
- ritenuto opportuno acquisire le candidature alla carica di Giudice Sportivo territoriale e di componente della Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale attraverso una manifestazione di interesse;
- dato atto che i requisiti per la nomina a Giudice Sportivo territoriale e a componente della Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale sono individuati dall'art. 35, comma 4, dello statuto della F.I.G.C. ed il relativo possesso sarà verificato dalla F.I.G.C.;
- considerato che la nomina di Giudice Sportivo territoriale e di componente della Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale sarà effettuata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. su proposta del Presidente Federale

COMUNICA

coloro i quali hanno interesse ad essere nominati Giudice Sportivo territoriale o componente della Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale possono presentare la propria candidatura entro il termine del **25 giugno 2021** ore 19:00, attraverso la compilazione in modalità telematica del modulo disponibile online all'indirizzo web <https://events.penguinpass.it/room/CRFriuli>

CONTATTI COMITATO REGIONALE FINO AL 30 GIUGNO 2021

Si informa che sino a tutto il **30 GIUGNO 2021** salvo proroghe, gli Uffici del Comitato Regionale **rimarranno chiusi al pubblico** e potranno essere così contattati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00:

SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, AGONISTICA, TESSERAMENTO E TORNEI

Dal Lunedì al Venerdì

TELEFONICAMENTE al n. 0432/932592 dalle 10.00 alle 13.00

Interno: Amministrazione – Segreteria

FAX al n. 0432/932517

MAIL ai seguenti indirizzi:

segreteria.lndfvg@pec.it - segreteria.fvg@lnd.it

amministrazione.lndfvg@pec.it - amministrazione.fvg@lnd.it

agonistica.lndfvg@pec.it - agonistica.fvg@lnd.it

tesseramento.lndfvg@pec.it - tesseramento.fvg@lnd.it

tornei.lndfvg@pec.it - tornei.fvg@lnd.it

ALLENAMENTI CONGIUNTI – PROTOCOLLO F.I.G.C.

Su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, in data 07.05.2021 la F.I.G.C. ha concesso il nullaosta in ordine all'applicazione in deroga dell'art. 34, comma 1, del Regolamento di Lega, nella parte inerente lo svolgimento dei cosiddetti **“allenamenti congiunti”**. Questi ultimi, pertanto, fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 temporalmente prevista dalle Autorità Governative, **potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione**, così come previsto, invece, per le gare amichevoli e i Tornei.

Quanto sopra, ovviamente, è subordinato al pieno rispetto delle indicazioni emanate con i Protocolli per la ripresa di allenamenti e attività di squadre dilettantistiche e professionistiche.

Si invitano quindi le società a rispettare scrupolosamente quanto previsto dal protocollo della F.I.G.C. che alleghiamo al presente C.U.

Si invitano, inoltre, le Società a voler inviare una comunicazione dello svolgimento dell'allenamento congiunto al Comitato Regionale alla mail agonistica.fvg@lnd.it

BANDO RIPARTENZA CULTURA E SPORT

La Giunta regionale, con delibera n. 831 del 28 maggio 2021, ha approvato in via definitiva il **“Bando Ripartenza Cultura e Sport”**.

Gli **incentivi** sono a favore di progetti in produzione, organizzazione, realizzazione e promozione di eventi, manifestazioni, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo, di attività espositive, di attività di divulgazione della cultura umanistica e scientifica e di valorizzazione della cultura cinematografica, nonché di progetti di gestione e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali, anche mediante la digitalizzazione del patrimonio e l'uso di tecnologie digitali.

I progetti potranno prevedere anche la presenza di eventi e attività collaterali sportive di carattere agonistico, amatoriale, ludico o ricreativo.

Le domande potranno essere presentate dal 10 giugno al 5 luglio 2021, attraverso il sistema informatico per la presentazione delle istanze on line FVG.

Di seguito, il link che riporta alla pagina dedicata a questa linea contributiva Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Bando Ripartenza Cultura e Sport

LINEA CONTRIBUTIVA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE MOBILI

La Giunta regionale, con delibera n. 829 del [28 maggio 2021](#), ha approvato in via definitiva il "Bando 2021 per la concessione di **incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive mobili**".

Beneficiari: **associazioni e società sportive senza fini di lucro** che, alla data di presentazione della domanda, hanno sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Le domande potranno essere presentate dal 1 al 22 giugno, attraverso il sistema informatico per la presentazione delle istanze on line FVG.

Gli incentivi concedibili sono compresi tra euro 1.000,00 ed euro 2.000,00 e relativi alle spese per l'acquisto di attrezzature sportive mobili imputabili e pertinenti esclusivamente all'intervento finanziato e sostenute dal beneficiario dell'incentivo successivamente alla presentazione della domanda.

Lo Studio Rigotto è a disposizione come supporto per redigere il bando e può essere contattato all'indirizzo mail: f.poiana@lnd.it

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

COMUNICATI UFFICIALI 261/A DELLA F.I.G.C. - INTEGRAZIONE PUNTO 3 CU N. 250-A DEL 21 MAGGIO 2021

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 261/A della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

COMUNICATI UFFICIALI 262/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA SOSTITUTI PROCURATORI FEDERALI

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 262/A della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

COMUNICATI UFFICIALI 263/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 263/A della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

COMUNICATI UFFICIALI 264/A DELLA F.I.G.C. - NOMINE COMITATO DIRETTIVO FONDAZIONE MUSEO DEL CALCIO

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 264/A della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

COMUNICATI UFFICIALI 265/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 265/A della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

COMUNICATI UFFICIALI 266/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA PRESIDENTE SETTORE TECNICO - DEMETRIO ALBERTINI

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 266/A della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

COMUNICATI UFFICIALI 267/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA PRESIDENTE S.G.S. - VITO ROBERTO TISCI

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 267/A della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N. 269/A DELLA F.I.G.C.- TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TESSERAMENTO SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 269/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 269/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 giugno 2021;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento in ambito dilettantistico per la stagione sportiva 2021/2022;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento in ambito dilettantistico per la stagione sportiva 2021/2022 di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8.,lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **martedì 31 maggio 2022**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da giovedì 1° luglio 2021 a giovedì 31 marzo 2022 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da giovedì 1° luglio 2021 a sabato 31 luglio 2021 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- da domenica 1° agosto 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) **da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021** (ore 19.00)
- b) **da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021** (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

• Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- **da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021** (ore 19.00)
- **da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021** (ore 19.00)

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

• Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- **dal 1° luglio 2021 al 15 settembre 2021 (ore 19.00);**
- **dal 20 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022 (ore 19.00).**

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) **da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00);**

b) da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00);

b) da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, **interventuti fra Società dilettantistiche** per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore "Giovane Dilettante", trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2022 (ore 19.00). Le liste di trasferimento del calciatore "Giovane Dilettante", debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Segue Comunicato Ufficiale n. 269/A della F.I.G.C.– Termini E Disposizioni Regolamentari Tesseramento Società Dilettantistiche

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 1° febbraio 2022 (ore 20.00)

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e all'art.40 quinquies delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2022, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro entro **martedì 1° febbraio 2022**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **giovedì 31 marzo 2022**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00).

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00).

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

- da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00)

- da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 30 luglio 2021** (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- **da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 16 dicembre 2021** (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 17 dicembre 2021**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2020/2021** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno **2022** (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **venerdì 1° luglio 2022**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 16 dicembre 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 17 dicembre 2021**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva **2021/2022**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021** (ore 19.00).

COMUNICATI UFFICIALI 271/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA VICE PRESIDENTI E COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO S.G.S.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 271/A della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

COMUNICATI UFFICIALI 272/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA VICE PRESIDENTI E COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO SETTORE TECNICO F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 272/A della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

COMUNICATI UFFICIALI 273/A DELLA F.I.G.C. - NOMINA COMPONENTI SEZIONE PER SVILUPPO CALCIO GIOVANILE DEL SETTORE TECNICO

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 273/A della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

COMUNICAZIONI L.N.D.

CIRCOLARE N. 137 DELLA L.N.D.- DECISIONI TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 137 della L.N.D. dd.10.06.2021 relativa all'oggetto.

CIRCOLARE N. 138 DELLA L.N.D.- DECISIONI TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 138 della L.N.D. dd.11.06.2021 relativa all'oggetto.

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Segreteria

FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Si comunica che le domande di cui all'oggetto dovranno pervenire al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Via Scamozzi 5b – 33057 PALMANOVA (UD), **entro e non oltre SABATO 10 LUGLIO 2021.**

La modulistica, in formato editabile, viene allegata al presente C.U.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che la **Delegazione Provinciale di Udine** resterà **CHIUSA** al pubblico fino a nuove disposizioni.

Per eventuali urgenze contattare il Delegato Antonio Bruno al numero: 3313762406

RITIRO CARTELLINI

Si informa che i cartellini delle sotto elencate Società sono disponibili per il ritiro:

APD BASILIANO, ANCONA, ARTENIESE, ATL. PASIAN DI PRATO, AURORA BUONACQUISTO, AZZURRA PREMARIACCO, BRIAN LIGNANO, BUIESE, CALCETTO CLARK, CAMINO, CAPORIACCO, CASTIONS, CENTRO SEDIA, CHIAVRIS, COLLOREDO DI M., COM. LESTIZZA, COSEANO, CUSSIGNACCO, DEPORTIVO JUNIOR, DONATELLO, FLUMIGNANO, FORUM JULII, FULGOR, FUTSAL UDINESE, GEMONESE, GLEMONE, GRIGIONERI SAVORGNANO, HEMPTAGON, LAVARIAN MORTEAN ESPERIA, LUMIGNACCO, MALISANA, MAGNANO, MAJANESE, MOIMACCO, MORUZZO, NIMIS, NUOVA CALCIO POCENIA, OL3, PALMARKET PAGNACCO, POL. CODROIPO, POZZUOLO, PRO FAGAGNA, RAGOGNA, RANGERS, RISANESE, RIVE D'ARCANO FLAIBANO, RIVIGNANO, SAN DANIELE, SEDEGLIANO, SERENISSIMA PRADAMANO, TAGLIAMENTO, TARENTINA, TARENTO FUTSAL, TORREANESE, TRICESIMO, TRIVIGNANO, U.P. TAVAGNACCO, UDINE CITY FUTBOL SALA, UDINE KEEPFIT, UDINE UNITED RIZZI CORMOR, UNION 91, UNION MARTIGNACCO, UNIONE BASSO FRIULI, UNIONE CALCIO 3 STELLE, VARMO, VENZONE, VILLANOVA.

RITIRO CARTELLINI AMATORI

ANCONA DUE, BC TOREAN PULFERO, DEPORTIVO FC, U.C. 3 STELLE, WARRIORS.

COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE

TORNEO REGIONALE UNDER 15 2020/2021

In seguito ai risultati conseguiti nelle gare dei sedicesimi di finale si sono qualificate per gli OTTAVI DI FINALE le società:

COM. FONTANAFREDDA, CASARSA, SANGIORGINA, UNION MARTIGNACCO, TOLMEZZO CARNIA, PRO FAGAGNA, DONATELLO, FORUM JULII CALCIO, MANZANESE, CJARLINS MUZANE, FIUMICELLO 2004, TS FVG FOOTBALL ACADEMY, PRO ROMANS MEDEA, SANT'ANDREA SAN VITO, TRIESTINA 1918 e COM. FIUME V.BANNIA.

Di seguito pubblichiamo il tabellone con gli accoppiamenti:

OTTAVI DI FINALE MERCOLEDI' 16/06/21 ORE 17:00	QUARTI DI FINALE DOMENICA 20/06/21 ORE 11:00	SEMIFINALE MERCOLEDI' 23/06/21 ORE 17:00	FINALE DOMENICA 27/06/21 ORE 11:00
Gara 17 CASARSA (*) FONTANAFREDDA	Gara 25 Vincite gara 17 Vincite gara 18		
Gara 18 SANGIORGINA UNION MARTIGNACCO		Gara 29 Vincite gara 25 Vincite gara 26	
Gara 19 PRO FAGAGNA TOLMEZZO CARNIA	Gara 26 Vincite gara 19 Vincite gara 20		
Gara 20 DONATELLO (*) FORUM JULII CALCIO			Gara 31 Vincite gara 29 Vincite gara 30
Gara 21 MANZANESE (*) CJARLINS MUZANE	Gara 27 Vincite gara 21 Vincite gara 22		
Gara 22 FIUMICELLO 2004 (*) TS FVG ACADEMY		Gara 30 Vincite gara 27 Vincite gara 28	
Gara 23 PRO ROMANS MEDEA SANT'ANDREA SAN VITO	Gara 28 Vincite gara 23 Vincite gara 24		
Gara 24 COM. FIUME V.BANNIA (*) TRIESTINA 1918			

(*) a seguito sorteggio.

OTTAVI DI FINALE

Le sedici squadre verranno abbinate tra di loro come da tabellone sopra riportato.

Le gare degli OTTAVI DI FINALE saranno ad eliminazione diretta sul campo della prima nominata.

In caso di gara non effettuata o sospesa per qualsiasi motivo la stessa verrà recuperata il giorno successivo alla data stabilita per la gara alle ore 17.00 stesso campo.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 35' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari per determinare la vincente si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le otto squadre vincenti accederanno ai quarti di finale.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 16 – TORNEO EUSALP

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Pisano Marco, i sotto segnati calciatori sono convocati per il giorno **Mercoledì 16 giugno 2021, alle ore 10.00 presso Polisportivo Comunale di Manzano (UD) – Via Olivo** per partecipare al “**Torneo EUSALP**” – ritrovo, adempimenti e partenza – che si svolgerà da mercoledì **16** a domenica **20** giugno 2021 sui campi delle Valli Giudicarie nella provincia di Trento.

I calciatori dovranno presentarsi con puntualità all'orario indicato.

ANCONA	Codarin Andrea, Fabiani Matteo.
CASARSA	Vecchietini Mattia.
CJARLINSMUZANE	Fracarossi Gabriele, Ruffo Alessandro.
DONATELLO	Partipilo Nicola.
FIUME VENETO BANNIA	Sclippa Riccardo.
FIUMICELLO 2004	Dall'Ozzo Francesco.
MANZANESE	Callicchia Emanuele, Braida Thomas, Rossi Filippo.
PRATA FALCHI VISINALE	Bellato Lorenzo, Morassutto Cristian.
SAN LUIGI CALCIO	Benkhelifa Tarek, Tauceri Diego.
SANGIORGINA	Della Ricca Tommaso.
SANVITESE	Morassutti Nicola.
TS & FVG ACCADEMY	Angelini Nicolò, Carretti Andrea.
UNION MARTIGNACCO	Crespi Gianluca.

I giocatori dovranno presentarsi con i sottoelencati documenti.

Ricordando che in mancanza di essi non potranno partecipare al Torneo.

- 1. AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19. (sotto riportato)**
- 2. Documento d'identità.**
- 3. Tessera sanitaria.**
- 4. Relativa documentazione richiesta (Compilata e firmata)**

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri calciatori.

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione telefonica, e comunque ENTRO LE ORE 20.00 di MARTEDI' 15 GIUGNO 2021, al Selezionatore Sig. PISANO MARCO Tel 335 125 3870 inviando nel contempo una e-mail all'indirizzo rappresentativevg@gmail.com motivando l'assenza.

Si ricorda comunque che, fermo il predetto obbligo di comunicazione e salvo diverso accordo con il Selezionatore, in caso di infortunio i calciatori dovranno presentarsi ugualmente per gli opportuni accertamenti da parte dello Staff medico e sanitario incaricato, portando con se il certificato medico relativo all'infortunio.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ART. 29 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE



Il/la sottoscritto/a _____

nato a _____ il ____/____/____

e residente in _____ via _____

In caso di atleti minori: genitore di _____

nato a _____ il ____/____/____

e residente in _____ via _____

DICHIARO QUANTO SEGUE

In possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica/non agonistica in scadenza in data ____/____/____

Sintomi riscontrati negli ultimi 14 giorni

Febbre > 37,5°C	SI	NO
Tosse	SI	NO
Stanchezza	SI	NO
Mal di gola	SI	NO
Mal di testa	SI	NO
Dolori Muscolari	SI	NO
Congestione Nasale	SI	NO
Nausea	SI	NO
Vomito	SI	NO
Perdita di olfatto e gusto	SI	NO
Congiuntivite	SI	NO
Diarrea	SI	NO

Eventuale esposizione al contagio

CONTATTI con casi accertati COVID 19 (tampone positivo)	SI	NO
CONTATTI con casi sospetti	SI	NO
CONTATTI con familiari di casi sospetti	SI	NO
CONVIVENTI con febbre o sintomi influenzali (no tampone)	SI	NO
CONTATTI con febbre o sintomi influenzali (no tampone)	SI	NO

Diagnosi accertata di SARS-CoV-2

Caso positivo asintomatico	SI	NO
Caso positivo sintomatico	SI	NO
Caso positivo a lungo termine	SI	NO

Ulteriori dichiarazioni nel caso di diagnosi accertata di SARS-CoV-2:

Ulteriori Dichiarazioni _____

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all'interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

Autorizzo inoltre _____ (indicare la denominazione dell'associazione/società sportiva) al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Data ____/____/____

Firma _____

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Trofeo Ennio Miani	Giovanissimi U15	Locale	22/06/21	27/06/21	Buttrio
Trofeo Alto Adriatico	Giovanissimi U15	Nazionale	19/06/21	20/06/21	Unione Basso Friuli

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

TORNEO ESORDIENTI U13 FAIR PLAY ELITE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Al fine di riavviare con gradualità l'attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un'attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria **UNDER 13 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B, di Serie C e delle Scuole di Calcio Élite riconosciute nella corrente stagione sportiva 2020/2021.**

In questa stagione sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l'obiettivo di strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, **viene estesa la possibilità di partecipazione alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) anche se non riconosciute come Scuole Calcio "Elite".**

L'attività è gestita direttamente dall'Ufficio Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia. Referente delle attività e dei regolamenti è il Delegato Regionale SGS dell'Attività di Base prof. Carlo Giorgiutti (base.friuliveneziaqiuliasgs@figc.it).

La 1^a afse del Torneo è terminata sabato 5 giugno 2021 e la 2^a fase inizierà sabato 12 giugno 2021

In allegato:

- il **calendario della 2^a fase del Torneo U13 ELITE**
- **i gironi della 2^a fase del Torneo U13 ELITE**

Tutte le attività devono obbligatoriamente seguire il PROTOCOLLO FIGC aggiornato al 7 giugno 2021

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PER LE CATEGORIE PULCINI ED ESORDIENTI – CALENDARI DELLA SECONDA FASE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Come specificato nel CU n. 85 del 6/5/2021, il Settore Giovanile e Scolastico organizza per le società interessate un'attività riservata alla **Categoria PULCINI** e denominata **Torneo Pulcini#Grassroots Challenge 2021** e una attività per la **categoria ESORDIENTI** denominata **Torneo U13 Fair Play**, entrambe rivolte alle società interessate della regione.

Domenica 5 giugno è terminata la prima fase del Torneo.

L'attività sarà gestita dall'Ufficio Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione anche di Responsabili Tecnici di società afferenti alle AST (Aree di Sviluppo Territoriale), Progetto che intende incrementare la collaborazione tecnica e non solo tra SGS FVG e società del Territorio che credono e seguono il percorso formativo dell'*Evolution Programme*.

Referente delle attività e dei regolamenti saranno il Delegato Regionale SGS dell'Attività di Base prof. Carlo Giorgiutti e il collaboratore Regionale SGS Eric Iansig. Per ogni comunicazione relativa a queste attività, le società sono invitate a contattate direttamente il Tutor SGS (vedi allegati GIRONE PULCINI e GIRONE ESORDIENTI)

In allegato, i calendari delle giornate relative alla seconda fase, che partirà sabato 12 giugno.

Le società sono invitate ad inviare via mail i **referti gara direttamente alle mail dei Tutor SGS** cui sono stati abbinati (vedi allegati GIRONE PULCINI e GIRONE ESORDIENTI) **ENTRO 24 ORE** dalla disputa della gara, oltre che alla seguente mail dedicata: referti.sgs.fvg@gmail.com

Visto il carattere didattico che contraddistingue l'Attività di Base, l'inversione di campo, gli anticipi e/o posticipi e la variazione di orario della gara potranno essere concordate tra le società e obbligatoriamente **CONDIVISE con il Tutor SGS** di riferimento (vedi allegati GIRONE PULCINI e GIRONE ESORDIENTI).

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento o informazione, le società sono invitate a contattare direttamente il proprio Tutor SGS di riferimento.

E' stato creato nel sito del Coordinamento Regionale della FIGC Settore Giovanile e Scolastico, alla voce "Comunicazioni", una sezione chiamata RIPARTENZA – PULCINI ED ESORDIENTI in cui sono presenti i referti da scaricare e ulteriori informazioni o materiale utili alle società coinvolte.

Di seguito il link: <https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-veneziasgiulia/comunicazioni/ripartenza-pulcini-ed-esordienti/>

Tutte le attività devono obbligatoriamente seguire il PROTOCOLLO FIGC aggiornato al 7 giugno 2021.

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Trofeo Alto Adriatico	Esordienti misti	Nazionale	19/06/21	20/06/21	Unione Basso Friuli
Trofeo Alto Adriatico	Pulcini misti	Nazionale	19/06/21	20/06/21	Unione Basso Friuli
Trofeo Alto Adriatico	Primi calci	Nazionale	19/06/21	20/06/21	Unione Basso Friuli
Reunia 2021	Pulcini 2° anno	Provinciale	27/06/21	//	Ragogna

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Elena BIASUTTI e il Sostituto Giudice Sportivo Sergio CAUSERO, assistiti dal rappresentante dell'A.I.A. sig. Walter PARUSSINI, ha adottato i seguenti provvedimenti:

TORNEO "RIGIOCHIAMO A CALCIO" U17

GARE DEL 10/ 6/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) DIFFIDA

SAMBA SR ABDULAI

(AURORA BUONACQUISTO)

SABBADINI ALESSANDRO

(AZZURRA PREMARIACCO)

TORNEO "RIGIOCHIAMO A CALCIO" U15

GARE DELL' 11/ 6/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) DIFFIDA

DELLO SPIRITO GIUSEPPE (AZZURRA PREMARIACCO)

GISONNI RICCARDO (UDINE UNITED RIZZI CORMOR)

ZHARRI KLEJDI

NANO RICCARDO

(AZZURRA PREMARIACCO)

(UDINE UNITED RIZZI CORMOR)

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente, dall'Avv. Luca De Pauli (componente effettivo) e dall'Avv. Andrea Canzian (Componente effettivo, relatore); nonché dall'Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente e dall'Avv. Serena Imbriani (Componenti supplenti che non sono intervenuti nella trattazione e che non hanno partecipato alla discussione collegiale) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. dott. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 20.5.2021 ha adottato la seguente decisione.

Deferimento n. 14/2020-2021/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di VENEZIA F.C. SRL SSP; A.S.D. FORUM JULII CALCIO E A.S.D. CAVARZANO OLTRARDO.

La Procura Federale ha mosso a quattro tecnici (Giorgio Zannier, Andrea Edotti, Gian Luca Marin e Roberto Bevilacqua) la contestazione della violazione dell'art. 4 comma 1 in relazione all'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché al Comunicato del Settore Giovanile Scolastico n. 97 del 12 giugno 2020 ed al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver "organizzato e tenuto" (quanto a Zannier), e per aver "partecipato all'organizzazione ed allo svolgimento" (quanto agli altri tre), due centri estivi presso il centro sportivo Ampezzano in località Ampezzo, il primo dal 15 al 21 giugno 2020 (con la partecipazione fattiva di tutti e quattro i tecnici) ed il secondo dal 2 al 18 luglio 2020 (con la partecipazione fattiva dei soli Zannier e Bevilacqua), cui hanno partecipato numerosi calciatori, non identificati, in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile.

Con comunicazione a mezzo PEC di data 27.1.2021 ritualmente inviata agli interessati, e "*considerato che nei confronti dei Signori Giorgio Zannier, Roberto Bevilacqua, Andrea Edotti e Gian Luca Marin si procede con separato atto di deferimento davanti alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.*" il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale ai sensi dell'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva le Società:

"- VENEZIA F.C. SRL SSP alla quale apparteneva il Sig. Giorgio Zannier al momento della commissione del fatto;

- ASD CAVARZANO OLTRARDO alla quale apparteneva il Sig. Andrea Edotti al momento della commissione del fatto.

- ASD FORUM JULII CALCIO alla quale appartenevano i Sig.ri Gian Luca Marin e Roberto Bevilacqua al momento della commissione del fatto", tutte per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Con comunicazione di data 23 febbraio 2021 il TFT FVG convocava le Società deferite all'udienza di discussione del giorno 15 aprile 2021 ore 19.00 in Palmanova (UD), presso la sede del Comitato Regionale.

Congiuntamente le società chiedevano un differimento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 38 CGS CONI, nella parte in cui dispone che il corso dei termini è sospeso "*d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore*" e, incidentalmente, in ragione della pregiudizialità derivante dal concomitante deferimento dei tecnici avanti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico di Coverciano.

Il TFT accoglieva tale istanza e rinviava la riunione di discussione al giorno 20 maggio 2021 sospendendo il decorso dei termini indicati dall'art. 110 CGS a tutto il 04 maggio 2021.

Il dibattimento e le conclusioni

All'udienza del 20.5.2021 dinanzi al T.F.T. interveniva collegato da remoto ex art. 50 comma 8 CGS, il Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale; comparivano inoltre, sempre in collegamento da remoto, la Società VENEZIA FC e l'ASD CAVARZANO OLTRARDO rappresentate dal proprio Avvocato, e il FORUM JULII CALCIO, rappresentato dal proprio Presidente sig. Andrea Giorgiutti.

Nelle more era stata depositata (ed era stata acquisita dal TFT) la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, di cui al c.u. 302 dd. 9.4.2021, nei confronti dei quattro citati tecnici. Accertatane per tutti la responsabilità in ordine all'addebito disciplinare contestato, la C.D. del Settore Tecnico aveva disposto per tutti le sanzioni di squalifica, modulate secondo il rispettivo grado di partecipazione all'illecito.

Tale pronuncia non è stata appellata, acquisendo definitività.

La Società VENEZIA FC, a patrocinio del suo Avvocato, aveva tempestivamente depositato memoria corredata di documenti, tra cui lo stesso c.u. 302 portante le condanne dei quattro tecnici. Preliminarmente all'udienza, la ASD CAVARZANO OLTRARDO chiedeva di poter definire la sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: ammenda di euro 130,00 (sanzione base euro 200,00).

Il Sostituto Procuratore Federale aderiva all'istanza.

Il TFT ne prendeva atto e, verificata la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, disponeva lo stralcio della posizione, riservandosi di applicare la sanzione patteggiata e dava inizio alla trattazione del procedimento nei confronti delle altre due società deferite.

Aperto il dibattimento, sentita la P.F., la difesa della Società VENEZIA FC si richiamava a quanto dedotto e prodotto nella propria memoria difensiva depositata in data 7 maggio 2021, affermando l'insussistenza dei profili di responsabilità oggettiva imputati alla società. In tesi, infatti, lo Zannier avrebbe agito in via completamente autonoma, slegata da ogni rapporto con la Società VENEZIA FC la quale, al contrario, aveva per tempo pubblicato nel sito ufficiale una nota con cui comunicava espressamente, sin dal 3 maggio 2020, l'annullamento dei "Camp Estivi del Venezia FC" che si sarebbero dovuti tenere a partire dalla metà di giugno del 2020.

Pertanto – a detta del difensore – in alcun modo il tecnico Zannier avrebbe potuto agire sotto l'egida né spendendo il nome della Società VENEZIA FC.

Evidenziava inoltre la difesa che i rapporti con il tecnico Zannier si erano definiti al termine della stagione sportiva, alla fine di giugno, anche a causa della sospensione della attività sportiva in esito alle disposizioni governative in prevenzione dalla pandemia e che – all'epoca del secondo campo estivo tenutosi dal 2 al 18 luglio - il sig. Zannier non fosse più nemmeno tesserato con la Società VENEZIA FC, con ciò evidenziando l'interruzione del nesso che legava il tecnico al club lagunare.

Chiedeva da ciò il proscioglimento della società VENEZIA FC, affermando l'insussistenza di profili di responsabilità oggettiva. Rimarcava in subordine come dovessero trovare applicazione i principi di equità e gradualità della responsabilità oggettiva richiamando il precedente del Lodo Arbitrale del TNAS del 20.01.2012, comunque chiedendo che la valutazione del TFT si formasse sulla base di criteri non automatici ma di ragionevolezza, congruità e meritevolezza della sanzione.

Sulla stessa linea il Presidente della ASD FORUM JULII, sig. Giorgiutti, il quale richiedeva il proscioglimento della sua società, dichiarando come la stessa non potesse seguire *in toto* quanto determinato dai propri tesserati, evidenziando peraltro la posizione defilata dei suoi due tecnici rispetto a quella dell'organizzatore.

Il rappresentante della Procura Federale, insistendo per l'accertamento della responsabilità oggettiva delle società e formulava le seguenti richieste:

- Quanto alla Società VENEZIA FC euro 600,00 di ammenda;
- Quanto all'ASD FORUM JULII Calcio euro 400,00 di ammenda;

La motivazione

I riscontri probatori in atti consentono al TFT FVG di avere assoluta contezza della sussistenza delle violazioni contestate ai quattro tecnici tesserati, rispettivamente, con le Società deferite. Certa è pure la sussistenza di quegli elementi di riconducibilità oggettiva nella sfera dell'ente, dati dalla vigenza del tesseramento al momento della commissione della violazione disciplinare.

Anche se i quattro tecnici avessero agito al di fuori del contesto dei rispettivi clubs, in maniera autonoma e con iniziative personali; anche se le Società non fossero state informate né prima né dopo dell'iniziativa, il fatto stesso del vincolo di tesseramento già di per sé depone per la sussistenza della responsabilità delle Società, "almeno" in termini di responsabilità oggettiva.

Non si nasconde, questo TFT, che il fatto che l'ultimo legislatore abbia inteso (per la prima volta nella storia federale) non nominare apertis verbis l'istituto della responsabilità oggettiva, e si sia trincerato in una sorta di anonima, forse pudica, generica "responsabilità" (cfr art. 6 co. 2 CGS), possa avere il significato di una evoluzione del pensiero in tema, allorché la condotta dell'agente sia del tutto al di fuori dalla sfera di signoria dell'ente.

Tutta la giurisprudenza si sta morbidamente portando in questa direzione, e per comprenderne la ratio, basti il pensiero all'ipotesi del calciatore che dolosamente partecipa a un illecito sportivo in danno della società di propria appartenenza.

Ciò nonostante, partendo dal doveroso esame normativo, è necessario considerare la dizione dell'art.6 co. 2 CGS che tuttora non lascia spazi ad una diversa interpretazione sull'an: "*La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2*". Sulla tipologia e sulla misura della sanzione, invece, il dialogo è assolutamente aperto.

Il tecnico Giorgio Zannier era tesserato per la Società VENEZIA FC al momento in cui ha organizzato ed ha tenuto il campo estivo di giugno. La responsabilità della Società, pertanto, è certa. Non lo era al momento in cui ha organizzato e tenuto il campo estivo di luglio. Il deferimento, quindi, in parte qua è infondato. La pubblicazione del comunicato della Società, ritualmente agli atti del presente procedimento, ex post si presenta come preventiva presa di distanza della Società dalla attività vietata che stava ponendo in essere il suo tesserato, e deve ragionevolmente far propendere per una sanzione solamente poco più che simbolica, anche in considerazione del livello del club.

Quanto alla società FORUM JULII, accertatane la responsabilità secondo la medesima motivazione addotta per la Società VENEZIA FC, va considerato il fatto che i due tecnici tesserati hanno solo partecipato, non organizzato, i due camp (anzi, per uno dei due, la partecipazione è limitata al solo camp di giugno). Il ruolo di contorno dei due tecnici, coinvolti dal sig. Zannier nel fatto violativo, permette di tenere moderata la sanzione nei termini di cui al dispositivo.

Con la stessa motivazione il TFT FVG si è convinto della correttezza della qualificazione dei fatti operata dall'intesa tra P.F. e ASD CAVARZANO OLTRARDO, per quanto di ragione, e della congruità della sanzione che le due parti hanno concordato ai sensi dell'art. 127 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, così dispone:

- Quanto alla Società A.S.D. CAVARZANO OLTRARDO, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 130,00 (centotrenta/00) - sanzione base euro 200,00 - e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente decisione.
- Quanto alla Società VENEZIA F.C. Srl Ssp, accoglie parzialmente il deferimento e commina la sanzione di euro 200,00 (duecento) di ammenda. –
- Quanto alla Società A.S.D. FORUM JULII accoglie il deferimento e commina la sanzione di euro 200,00 (duecento) di ammenda.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dagli Avv. Silvio Franceschinis (Presidente), Severino Lodolo (Vice Presidente e Relatore), Luca De Pauli (componenti effettivi), Andrea Canzian e Serena Imbriani (componenti supplenti che non hanno preso parte alla decisione) e con la partecipazione da remoto, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A., sig. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 20.05.2021 ha assunto, all'unanimità, la seguente decisione sul:

DEFERIMENTO n. 16 - 2020/2021 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. CAMPANER Mario e dell'A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO

Il deferimento. Con atto d.d. 9.05.2021, ritualmente notificato agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 125 del vigente C.G.S.:

- il Signor CAMPANER Mario - tesserato, all'epoca dei fatti, quale tecnico della prima squadra per la società ASD Chiarbola Ponziana - per rispondere della "violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere danneggiato la parte laterale della panchina ospite durante la gara Comunale Fontanafredda – Chiarbola Ponziana del 25.10.2020;
- la Società A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal tecnico, sig. Mario Campaner, come sopra descritti"

La convocazione. Con formale avviso del Presidente del TFT ritualmente notificato a tutte le parti, le stesse venivano convocate dinnanzi al TFT FVG per l'udienza del 20.05.2021 presso la sede della FIGC-LND FVG in Palmanova per la trattazione del giudizio relativo al deferimento innanzi indicato.

Il dibattimento. All'udienza come sopra fissata, all'ora stabilita, comparivano il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore GALEOTA, il Presidente dell'ASD Chiarbola Ponziana sig. Roberto NORDICI assistito dalla Vice Presidente signora Veronica MANOSPerti (tutti e tre mediante collegamento da remoto ex art. 50 comma 8 CGS stante la loro impossibilità ad essere fisicamente presente dinnanzi al collegio giudicante) nonché, personalmente, il signor Mario CAMPANER assistito da un suo legale di fiducia. Si dà atto che nessuna delle parti ha fatto pervenire memorie difensive.-

Le conclusioni. La Procura Federale concludeva per l'affermazione delle responsabilità rispettivamente ascritte ai deferiti nei confronti dei quali instava per l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 2 di squalifica al signor CAMPANER; € 200- di ammenda per l'A.S.D CHIARBOLA PONZIANA.- Tanto il difensore del CAMPANER che il Presidente della società deferita contestavano gli addebiti mossi chiedendo il proscioglimento.-

La motivazione. La vicenda trae origine dalla segnalazione fatta all'arbitro dal signor Walter Padovan, dirigente accompagnatore dell'ASD Comunale Fontanafredda, al termine dell'incontro del Campionato di Eccellenza disputato tra detta società (squadra ospitante) e l'ASD CHIARBOLA PONZIANA (squadra ospite) il 25.10.2020 sul campo dell'ASD Aviano stante l'inagibilità temporanea dell'impianto sportivo di Fontanafredda.

Sta di fatto che alla fine della gara anzidetta il sig. Padovan, accortosi, a suo dire, che una parte del plexiglass di copertura della panchina destinata all'ASD CHIARBOLA PONZIANA presentava una rottura insussistente prima che iniziasse la partita, riteneva opportuno informare di un tanto il Direttore di gara anche per salvaguardare gli interessi dell'ASD Aviano, prestatasi a mettere a disposizione il proprio campo di gioco per consentire il regolare svolgimento del match.

Accolto l'invito del Padovan a constatare le condizioni della panchina sulla quale aveva preso posto la squadra ospite il Direttore di gara attestava tra le altre a referto quanto segue: "*.... sempre dallo stesso dirigente Padovan Walter mi è stato comunicato poi di un danno riportato alla panchina ospite (la parte laterale in plastica rotta) probabilmente (dice lui) a causa di un pugno di un dirigente della squadra ospite*".

Sentito a chiarimenti sul punto dal GST, il Direttore di gara forniva le seguenti ulteriori precisazioni: "*1) Ho verificato dopo la segnalazione del Dirigente, a gara terminata che era danneggiata la parte laterale della panchina ospiti. 2) non so se era stato fatto prima della gara*".

A seguito della trasmissione degli atti da parte del GST la Procura Federale promuoveva quindi l'attività di indagine che si concludeva con il deferimento di cui si discute incentrato in definitiva, in mancanza di altre testimonianze utili a ricostruire l'accaduto, sulle sole dichiarazioni rese in audizione il 12.12.2020 dal signor Walter Padoan secondo cui: *“Con riferimento al danneggiamento in oggetto sono stato io personalmente a segnal(ar)e al Direttore di Gara al termine dell'incontro, in quanto Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra, quando sono andato a ritirare le liste di gara ed il referto nel suo spogliatoio la rottura della parete laterale di plexiglass posizionata, guardando la panchina sul lato destro. In quell'occasione il Direttore di Gara mi ha convocato per andare a verificare effettivamente se quanto da me riportato corrispondeva al vero o no. Giunti nei pressi della panchina ospite anche il Direttore di Gara ha constatato la rottura del plexiglass laterale destro da me segnalata. Sicuramente prima dell'inizio dell'incontro la panchina era integra, questo perché, essendo ospiti sul campo della Società ASD Calcio Aviano (PN) prima di iniziare la partita ho fatto un sopralluogo generale del terreno e delle panchine per vedere che tutto fosse in ordine. Abbiamo giocato ad Aviano in quanto lo stadio Romeo TOGNON di Fontanafredda era inagibile per risemina del manto erboso. Per quanto mi ricordo, faccio presente (che) la rottura potrebbe essere stata procurata dall'allenatore della squadra ospitata, che mi sembra si chiami Campaner e che, in occasione del primo nostro goal, realizzato nella seconda metà del primo tempo, la partita è terminata sul risultato di due a zero a nostro favore, in un momento di disappunto, ha sferrato un pugno sulla parete laterale della panchina ove lo stesso si trovava posizionato all'impiedi. In merito ricordo che ho visto tutta la scena in quanto, per l'emergenza COVID 19 io sedevo su un allungamento della panchina posto all'esterno della mia panchina e verso il centrocampo e quindi io avevo la visuale libera su quanto accaduto. A fine primo tempo, mentre rientravamo negli spogliatoi ho incrociato il tecnico del Ponziana, sig. Campaner, autore del pugno sul plexiglass, e con tono amichevole e senza nessuna problematicità gli ho chiesto di mantenere la calma. Lui si è subito scusato dell'accaduto. Da quel momento in poi non ci sono stati più episodi di rilievo, di nessun genere. Nessuna altro colpo è stato inferto alla panchina e tutti i componenti della squadra ospite si sono comportati in maniera impeccabile. Ribadisco che è stata, con esclusione dell'episodio del colpo alla panchina, avvenuto a metà del primo tempo più o meno, in occasione del goal, una partita tranquilla senza nessun episodio di rilievo. La rottura del plexiglass è stata da me effettivamente constatata al termine dell'incontro atteso che a seguito di quanto successo, il pugno sulla parete, sono andato a verificare la eventuale presenza di danni. L'ho fatto solamente a fine partita in quanto prima la panchina era occupata dagli ospiti e non volevo che tale mia verifica potesse causare dei fraintendimenti creando motivi di tensione. Sicuramente per quanto mi riguarda l'arbitro non si è accorto di quanto avvenuto forse perché si trovava in una posizione lontana e stava disbrigando le varie formalità in occasione del goal”*

Per completezza espositiva si dà altresì atto dell'avvenuta acquisizione di alcune fotografie che raffigurano la panchina di cui si discute nonché di un video della partita, messo a disposizione dal deferito, che riprende alcune fasi della stessa.-

Tanto premesso in fatto, ritiene il collegio giudicante che le dichiarazioni rese dal signor Padoan, doverosamente esaminate e raffrontate con quanto riportato dal Direttore di Gara e con il materiale video-fotografico raccolto, consentano di formulare tutt'al più mere supposizioni, sicuramente inidonee a supportare una pronuncia di colpevolezza; una pronuncia cioè che pur non richiedendo, versandosi in ambito sportivo, il requisito dell'oltre ogni ragionevole dubbio comunque non può prescindere dalla sussistenza di un apprezzabile grado probabilistico tale da consentire, sul piano logico-giuridico, l'attribuibilità di un illecito a colui che ne viene indicato quale autore.

Il che non ricorre nel caso in esame posto che ad avviso del TFT quanto affermato dal Padoan non solo non appare intrinsecamente credibile ma addirittura smentito dalle risultanze della documentazione raccolta in sede di indagine.-

Sotto il primo profilo a minare l'attendibilità del Padoan concorre la singolarità del suo comportamento sol che si pensi che egli, dimostratosi inizialmente quanto mai vago e fumoso nell'accennare genericamente all'arbitro, nell'immediatezza dell'evento, un non meglio precisato dirigente del Chiabola-Ponziana come verosimile autore del danneggiamento della panchina, ha poi, a distanza di mesi, stranamente aggiustato il tiro, non solo indicando l'artefice del danno ma anche le modalità con cui costui lo avrebbe procurato.-

Poiché come risaputo, e come giustamente osservato dalla difesa del deferito, i ricordi sono destinati a sfumare con il passare del tempo (ragion per cui sarebbe stato lecito attendersi una maggior precisione del Padovan nell'indicare prontamente al Direttore di Gara le circostanze soggettive ed oggettive del fatto anziché farlo, dopo mesi, al delegato della Procura Federale) le dichiarazioni rese in sede di indagini dall'Accompagnatore Ufficiale dell'ASD Fontanafredda appaiono, a questo collegio, esser frutto di congetture e opinioni del tutto personali piuttosto che di chiare reminiscenze di quanto realmente avvenuto.-

Ciò che si ricava anche dall'intima contraddittorietà che connota il racconto del Padovan la cui ricostruzione dell'accaduto a posteriori segue la preliminare premessa da lui fatta, anche in sede di audizione e formulata al condizionale, per cui la rottura della panchina "*potrebbe essere stata procurata dall'allenatore della squadra ospitata, che mi sembra si chiami Campaner (sic!)*"

Né trova logica spiegazione il motivo per cui il Padovan, accortosi a suo dire, nell'immediatezza, di un colpo vigoroso inferto alla panchina non si sia subito peritato di verificare l'accaduto o almeno di verificarlo tra un tempo e l'altro (per segnalarlo quindi immediatamente all'arbitro) posto che la rottura del plexiglass di copertura della parte laterale della panchina (per la sua consistenza chiaramente visibile come si evince dal filmato in atti, salve le precisazioni che verranno più oltre esposte) ben avrebbe potuto essere rilevata senza necessariamente avvicinarsi a ridosso di questa o sostare al suo interno.-

Proseguendo oltre nell'esame della testimonianza resa dal Padovan, si osserva vieppiù che la stessa, come già anticipato, non trova alcun supporto neppure sul piano dei riscontri esterni ed anzi risulta semmai sconfessata dai dati oggettivi a disposizione.-

Dalla documentazione in atti e segnatamente dal video riprodotto alcune fasi della partita si ricava infatti che:

1) la panchina occupata dalla compagine del CHIARBOLA PONZIANA risulta essere integra non solo dopo il primo ma anche dopo il secondo goal messo a segno dal Fontanafredda, di talché non trova alcuna conferma quanto sostenuto dall'Accompagnatore Ufficiale della società ospitante secondo cui la rottura del plexiglass sarebbe avvenuta subito dopo la prima segnatura della sua squadra;

2) entrambe le panchine sono collocate in altrettante rientranze della rete di recinzione che ne segue peraltro strettamente le sagome. Lo stato dei luoghi esclude dunque che una persona che si trovi lateralmente al di fuori di una delle panchine (che perciò rimangono in posizione arretrata rispetto all'osservatore esterno) possa accorgersi di ciò che avviene all'interno dell'altra; ancor meno se, come nel caso specifico, il plexiglass di protezione non sia trasparente;

3) tra le due panchine si frappone il corridoio coperto di collegamento degli spogliatoi al campo di gioco che costituisce a sua volta ostacolo alla possibilità, per chi si trova dentro o in prossimità di una delle due predette panchine, di rendersi conto di ciò che avviene all'interno o a ridosso dell'altra;

4) il danneggiamento della parte laterale della panchina visibile nel filmato in atti è temporalmente collocabile ben dopo la realizzazione di entrambi i goals del Fontanafredda e risulta consistere in una rottura determinata dalla flessione del plexiglass verso l'esterno che appare esser frutto di un colpo sferrato da dentro la panchina stessa. Il che rappresenta ulteriore argomento che depone contro l'attendibilità del Padovan il quale, contrariamente a quanto è possibile ricavare dal filmato, addebita al CAMPANER di aver colpito con un pugno il plexiglass che ripara la panchina, mentre si trovava "*all'impiedi*" all'esterno della stessa.-

Sul piano probatorio, inoltre, nessun rilievo può essere attribuito all'affermazione del Padovan secondo cui egli avrebbe, durante l'intervallo, invitato il CAMPANER a mantenere la calma. Non essendovi altre persone che abbiano presenziato alla discussione e siano in grado di riferire qualcosa in merito è, infatti, impossibile stabilire se questa vertesse sulla rottura della panchina come sostiene il primo, o viceversa riguardasse, come assume il secondo, un chiarimento su di un episodio avvenuto ad inizio gara e che aveva originato delle polemiche, a causa della mancata restituzione del pallone agli avversari, da parte dei giocatori del CHIARBOLA PONZIANA, dopo un infortunio subito da un calciatore del Fontanafredda.-

In definitiva, seppure sia possibile ragionevolmente ritenere che la rottura della panchina dell'impianto sportivo di Aviano ove aveva trovato posto la squadra del CHIARBOLA PONZIANA sia avvenuta a causa di un colpo sferrato da qualcuno che si trovava al suo interno non vi sono elementi per sostenere, altrettanto ragionevolmente e con margini di tranquillizzante plausibilità, che tale colpo sia stato inferto dal CAMPANER piuttosto che da qualcun altro della sua compagine.-
In difetto di una disposizione ordinamentale che faccia carico all'allenatore di rispondere dei danni procurati da qualcuno della sua squadra alla panchina a questa destinata, si impone il proscioglimento del deferito e della società CHIARBOLA PONZIANA.-

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:

rigetta il deferimento e proscioglie gli incolpati dagli addebiti loro rispettivamente mossi.

Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, e perchè ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle parti con le modalità di cui all'art. 53 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente (componente effettivo), dall'Avv. Luca De Pauli (componente effettivo) e dall'Avv. Serena Imbriani, (componente effettivo ed estensore), dall'Avv. Severino Lodolo e dall'avv. Andrea Canzian, componenti supplenti che non sono intervenuti nella trattazione e che non hanno partecipato alla discussione collegiale, alla presenza del Segretario Dott. Francesco Poiana, e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. Dott. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 20.05.2021, ha adottato il seguente provvedimento:

17/2020-21TFT DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (11355/368pfi20-21/MDL/m del 27/04/2021) A CARICO DI: Gianni Lino SCUSSOLINI, A.S.D. VARMO.

Il deferimento

Con deferimento di data 27 aprile 2021, ritualmente notificato, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 125 del vigente C.G.S

- il Sig. Gianni Lino SCUSSOLINI, Presidente dell'A.D.S. VARMO, "in violazione dell'art. 4.1 C.G.S. per avere richiesto ai genitori di giovani atleti tesserati della suddetta società, somme di denaro al fine di ottenere il cartellino dei figli e quindi consentire il trasferimento ad altra società";

- la A.S.D. VARMO, "per responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del CGS per l'operato del suo presidente e rappresentante."

La convocazione

Con formale avviso del Presidente del TFT, ritualmente notificato agli interessati ed alla Procura Federale, le parti venivano convocate dinnanzi al TFT FVG per l'udienza del 20 maggio 2021 presso la sede della FIGC-LND FVG in Palmanova (UD) per la trattazione del giudizio relativo al deferimento innanzi indicato.

Il dibattimento

All'udienza come sopra fissata, stante l'impossibilità delle parti ad essere fisicamente presenti, comparivano in collegamento da remoto il legale dei deferiti (il Presidente SCUSSOLINI e la ASD VARMO) ed il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota.

Le conclusioni

La Procura Federale concludeva per l'affermazione delle responsabilità rispettivamente ascritte ai deferiti nei confronti formulando le seguenti richieste:

- quanto a SCUSSOLINI Gianni Lino 6 mesi di inibizione;
- quanto all'ASD VARMO euro 600,00 di ammenda.

Il difensore dei deferiti insisteva per il proscioglimento da tutti gli addebiti mossi.

La motivazione

I deferimenti oggetto del presente procedimento sorgono in virtù di una segnalazione di data 5 ottobre 2020 inviata alla Procura Federale da parte del Presidente del CRFVG LND, con la quale si inoltrava un esposto dell'11 settembre 2020 a firma di alcuni genitori di giovani calciatori precedentemente tesserati per la ASD VARMO per presunti illeciti comportamenti da parte dei dirigenti di detta società. Nello specifico tali comportamenti sarebbero consistiti nella richiesta di pagamento di una somma di danaro ai fini dell'ottenimento del cartellino dei giocatori, richiesta che veniva avanzata a titolo di premio di preparazione, inizialmente quantificato in euro 2.216,00 per ognuno di essi, poi a seguito di successiva proposta, in euro 1.000,00 con la possibilità di pagamento dilazionato.

Con successiva lettera del 19 ottobre 2020, poi, i genitori denunciati comunicavano al Presidente del CRFVG LND che il problema segnalato si era favorevolmente risolto poiché i dirigenti della ASD VARMO avevano in seguito deciso di non richiedere più il premio di preparazione per quei giocatori, *"permettendone il tesseramento"* presso nuove società.

Nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura Federale venivano sentiti in merito ai fatti descritti i calciatori minori, assistiti dai genitori, nonché i due dirigenti protagonisti della vicenda, ovvero il Presidente della ASD VARMO ed il Presidente della ASD Unione Bassa Friulana.

I soggetti sentiti confermavano la versione dei fatti nei medesimi termini di cui all'esposto, mentre il Presidente SCUSSOLINI negava l'accusa rivoltagli, dichiarando inoltre di aver successivamente rinunciato alla richiesta del premio di preparazione nei confronti della società destinataria dei nuovi tesseramenti dei giovani calciatori. Il presidente di quest'ultima, a sua volta, negava di essere a conoscenza della vicenda e di aver mai ricevuto comunicazione di detta rinuncia da parte della ASD VARMO.

La difesa dei soggetti deferiti sottolineava come, avendo i calciatori un vincolo di tesseramento annuale, la società non avesse motivo di effettuare richieste di carattere economico al fine di consentire il tesseramento degli stessi per la stagione sportiva successiva e che, comunque, non vi era stato alcun passaggio di denaro, tant'è che il Presidente della ASD VARMO alla fine aveva persino rinunciato del tutto al premio di preparazione.

Alla luce dei fatti descritti dalle parti, in via preliminare si ritiene di dover effettuare alcune precisazioni al fine di collocare quanto accaduto in un contesto di maggiore chiarezza.

A tale proposito, in riferimento al Premio di preparazione, l'art. 96 NOIF nella versione applicabile alla fattispecie, ante riforma effettuata con il **Comunicato Ufficiale FIGC 12 novembre 2020, n. 119**, al punto 1 dispone che *"Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori/calciatrici che nella precedente*

stagione sportiva siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un "premio di preparazione" sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati " nell'allegata tabella .

Si tratta, dunque, di un meccanismo di ristoro della formazione impartita secondo un sistema di solidarietà verticale discendente che proviene dalle società "più abbienti" a quelle "meno abbienti".

Il punto focale che rileva nella fattispecie riguarda, appunto, le parti legittimate a tale forma di ristoro, da un lato, in qualità di beneficiaria, dall'altro di erogatrice.

La norma non lascia alcun dubbio sul fatto che il premio di preparazione debba essere corrisposto solo ed esclusivamente dalla società che perfeziona il tesseramento secondo i requisiti e le modalità prescritte dalla Federazione; in ogni caso, non è prevista in alcun modo la possibilità di richiedere la relativa somma a soggetti privati.

Sul fatto che tale irregolarità possa essere avvenuta con un elevato grado di probabilità conducono le numerose testimonianze assunte nelle indagini della Procura Federale, che confermano nei dettagli le modalità ed i termini con cui i dirigenti della ASD VARMO avrebbero richiesto somme di denaro a titolo di premio di preparazione ai genitori dei giovani calciatori ex tesserati.

Sul punto non è stata esibita alcuna prova contraria dalla difesa dei deferiti.

Vale la pena di ricordare che *“è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge sino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, 10.2.2016 n. 6)*.

Sulla base di tali premesse e considerata la gravità della condotta ascritta ai deferiti questo collegio ritiene di accogliere i deferimenti e comminare le rispettive proporzionali sanzioni.

Il provvedimento

Il Tribunale Federale Territoriale FVG:

- Quanto al signor Gianni Lino SCUSSOLINI, accoglie il deferimento e commina la sanzione di mesi 6 di inibizione;
- Quanto alla A.S.D. VARMO, accoglie il deferimento e commina la sanzione della ammenda di euro 600,00 (=seicento/00).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il dispositivo della decisione e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

IL SEGRETARIO

Marcello FANIGLIULO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Antonio BRUNO

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Udine il 15/06/2021.